

COMUNE DI ALCAMO

Publicazione dell'elenco definitivo dei GIUDICI POPOLARI di 1° grado

IL SINDACO

Visto l'art. 19 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni, sull'ordinamento dei giudizi di assise:

RENDE NOTO

ché all'albo pretorio comunale è pubblicato per dieci giorni consecutivi a partire da oggi, l'elenco definitivo dei cittadini residenti in questo Comune aventi i requisiti per assumere le funzioni di Giudice Popolare nella Corte di Assise di 1° grado formato dal Tribunale competente.

Ogni cittadino di età maggiore può presentare ricorso contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

I ricorsi in carta libera, dovranno essere presentati alla Cancelleria della Pretura per essere immediatamente trasmessi a quella della Corte di Appello.

Dalla residenza municipale, li _____

IL SINDACO